

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:		LAVORO (XIII):	
COMMISSIONI RIUNITE (II E XIV):		<i>In sede legislativa</i>	<i>Pag.</i> 20
<i>In sede legislativa</i>	<i>Pag.</i> 2	<i>In sede referente</i>	» 22
GIUSTIZIA (IV):		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	» 22
<i>In sede legislativa</i>	» 4	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	» 24
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):		—————	
<i>Comitato pareri</i>	» 8	CONVOCAZIONI:	
<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica</i>	» 10	<i>Venerdì 19 novembre 1971</i>	
DIFESA (VII):		<i>Commissioni riunite (IV e XI)</i>	<i>Pag.</i> 26
<i>In sede legislativa</i>	» 10	<i>Affari interni (II)</i>	» 27
AGRICOLTURA (XI):		<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 27
<i>Interrogazioni</i>	» 12	<i>Mercoledì 24 novembre 1971</i>	
<i>In sede legislativa</i>	» 13	<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 27
INDUSTRIA (XII):		<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 28
<i>In sede legislativa</i>	» 16	<i>Giovedì 25 novembre 1971</i>	
<i>In sede consultiva</i>	» 20	<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i>	» 29
		<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 29

**AFFARI INTERNI (II)
e IGIENE E SANITA' (XIV)**

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della XIV Commissione*, GRAZIOSI. — Intervengono il ministro della sanità, Mariotti e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicolazzi.

Proposta di legge:

De Maria: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (1266).

Il relatore Andreoni svolge la propria relazione, ricordando che la proposta di legge intende ovviare ad una lacuna legislativa compiendo un'opera di giustizia nei confronti dei veterinari comunali capo, dei direttori di pubblico macello, e dei veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza ed ispezione sanitaria, rimasti ingiustificatamente esclusi dai benefici della legge n. 151 del 1963.

Prende quindi la parola il deputato Mascio affermando di condividere il giudizio favorevole del relatore sul provvedimento, che, anche a suo parere, ha carattere meramente tecnico.

Dopo che il Ministro Mariotti ha affermato di condividere gli intenti della proposta di legge, si passa all'esame dell'articolo unico: non essendo stati presentati emendamenti, la proposta di legge è direttamente votata a scrutinio segreto e approvata.

Proposte di legge:

Novella ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

Storti ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

Polotti ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982).

Il deputato Miotti Carli Amalia, relatore per la Commissione interni, riferisce sui lavori del Comitato ristretto incaricato di rielaborare in un testo unificato le tre proposte di legge.

Fa presente che attualmente la materia è regolata dalla legge n. 860 del 1960 la quale prevede l'istituzione, in via primaria di asil-nido aziendali o interaziendali e all'articolo 11 fa obbligo al datore di lavoro di istituire « una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti » e ciò nelle aziende nelle quali siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni. La norma dispone che il datore di lavoro possa sostituire la camera allattamento con un asilo-nido « per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini in età non superiore a 3 anni » e che da un simile obbligo il datore di lavoro possa essere esonerato quando le lavoratrici possano usufruire di asili gestiti da enti di assistenza, a condizione di contribuire al finanziamento degli stessi.

Si tratta di una normativa insufficiente e raramente applicata, la cui inadeguatezza è evidente, solo che si rifletta ai faticosi e disagiati trasferimenti che il bambino dovrebbe affrontare per raggiungere quotidianamente l'asilo-nido aziendale. Le donne non vedono con simpatia questo strumento di assistenza, specialmente le lavoratrici « pendolari », costrette due volte al giorno a varcare i confini del comune (e talvolta della provincia) in condizioni che il sistema di trasporti pubblici, la congestione del traffico e la situazione dell'edilizia abitativa hanno reso drammatiche.

Inoltre, all'uso dell'asilo aziendale si oppone anche un'avversione dettata da ragioni psicologiche, cioè dal rifiuto della donna di portare il figlio a contatto con il proprio ambiente di lavoro che non offre quella misura umana, alla quale essa aspira in modo sempre maggiore.

Il lavoratore, in genere, e la donna in particolare, chiedono alla società la creazione di servizi collegati piuttosto al nucleo familiare che alla loro qualifica di lavoratori, senza contare che il nucleo familiare ha una maggiore stabilità territoriale, rispetto all'attuale mobilità professionale conseguente allo sviluppo economico e tecnologico.

Al criterio dell'asilo aziendale deve dunque sostituirsi quello dell'asilo residenziale, con una moderna rete di istituzioni, legate all'ubicazione del domicilio e gestite dagli Enti locali, cioè dagli unici organismi in grado di conoscere le esigenze di una città, di un quartiere e, dunque, di restituire alla donna quella sostanziale libertà di scelta e di movimenti,

senza la quale anche il suo apporto nel mondo del lavoro resta sporadico e precario.

Il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 accolse tali istanze (articolo 92, capitolo VII « sicurezza sociale ») prevedendo la costruzione di almeno 3.800 asili-nido per 145.000 bambini a spesa dello Stato e dei comuni, con la gestione dei comuni e il controllo tecnico-sanitario delle unità sanitarie locali emananti dall'ente locale, e nel cui ambito si configurano anche i servizi dedicati alla prevenzione, cura e recupero della maternità e infanzia.

Alla stessa conclusione era pervenuta anche la Conferenza nazionale sui problemi dell'occupazione femminile tenutasi a Roma nel marzo 1968 per iniziativa del Ministero del bilancio e della programmazione economica con la partecipazione dei più rilevanti movimenti femminili, delle forze sindacali, di centri di studi economici e sociali.

Ispirandosi a queste considerazioni il Comitato ristretto è pervenuto ad un testo di cui il relatore illustra successivamente le singole norme.

I punti principali di queste sono: la previsione della costruzione di 3.800 asili-nido nel quinquennio 1972-1976, secondo piani elaborati delle regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni o consorzi di comuni; il finanziamento tramite uno speciale fondo nazionale alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro (nella misura dello 0,18 per cento della retribuzione soggetta al contributo ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia) e con un contributo statale di lire 189 miliardi, ripartiti nel quinquennio; la delimitazione dei criteri generali di costruzione e di gestione, demandando alla legislazione regionale la specificazione concreta dei criteri stessi.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina, relatore per la Commissione sanità, richiama l'attenzione sulla rilevante portata che il provvedimento ha sotto il profilo sanitario e della tutela della salute dell'infanzia. Dopo essersi soffermata su alcuni punti di rilievo, in particolare per quello che riguarda lo sforzo di garantire un'aderenza alle specifiche esigenze delle singole comunità e la partecipazione democratica delle famiglie alla gestione degli asili-nido, aggiunge che la piena efficacia del provvedimento resta tuttavia subordinata alla creazione, accanto agli asili-nido, di altri istituti sanitari di assistenza alle famiglie e all'infanzia.

Il deputato Alfano invita a soffermarsi attentamente sugli aspetti economici del prov-

vedimento; pur dichiarandosi pienamente d'accordo con le finalità cui quest'ultimo si ispira, ritiene infatti che, prima di vararlo, occorra avere adeguate assicurazioni da parte del Governo sul fatto che vi sono le necessarie premesse economiche e finanziarie per affrontarne tutte le implicazioni.

Il deputato Sorgi mette in rilievo soprattutto due aspetti emersi nel corso dei lavori del Comitato ristretto: quello del passaggio da un'impostazione limitata al mondo del lavoro ad una più ampia impostazione di carattere sociale; e quello del risalto dato agli aspetti regionalistici del problema.

Prima di proseguire nella discussione generale, il Presidente Graziosi informa le Commissioni riunite di aver appena appreso che la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere sulle implicazioni finanziarie del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, ha deliberato di rinviare la espressione del parere alla prossima settimana.

Prendono quindi la parola: il deputato Venturoli per proporre, in relazione alla comunicazione testé fatta dal Presidente, che le Commissioni riunite proseguano i loro lavori nella seduta odierna fino alla conclusione della discussione generale, aggiornando il seguito del dibattito a giovedì prossimo, quando si potrà disporre del parere della Commissione bilancio; e il deputato Mattarelli, per ribadire la sensibilità del suo gruppo verso un problema vivamente sentito dalle famiglie e aderire alla proposta del deputato Venturoli.

Si prosegue quindi nella discussione generale.

Il deputato Foschi nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame e nell'esprimere apprezzamento per le conclusioni formulate dal Comitato ristretto, sente tuttavia il dovere di avvertire che esso non deve e non può essere considerato come soluzione globale e sostitutiva di altri servizi per quanto attiene all'assistenza all'infanzia e alla famiglia.

Fa poi presente che l'asilo nido nelle sue forme tradizionali (chiuso o semiaperto che sia) assume il carattere di deposito dei bambini in stretta colleganza con le esigenze delle strutture industriali. Non a questo ci si deve fermare, ma occorre sperimentare forme nuove richieste dalla evoluzione della realtà sociale. Un tipo nuovo di intervento può essere un servizio gestito dalle famiglie e collocato nell'ambito delle abitazioni delle stesse famiglie. Così pure nuove forme di intervento devono prevedersi per le località di campagna. A suo giudizio bisognerebbe anticipare nella

legge le possibilità di nuove sperimentazioni per non trovarsi in breve tempo di fronte ad istituzioni che saranno considerate superate. Si riserva nel corso della discussione degli articoli di chiedere o di suggerire precisazioni in merito ad alcune norme.

Il deputato De Maria, dopo essersi soffermato sul rilievo del provvedimento in rapporto agli articoli 37 e 38 della Costituzione, osserva che sarebbe forse opportuno completare il provvedimento in discussione dando la possibilità ai comuni, oltre che di costruire e gestire gli asili-nido, anche di avvalersi delle reti assistenziali già esistenti quando non siano in grado di provvedere subito direttamente: a questo proposito ritiene che sarebbe opportuno riprendere in considerazione l'articolo 14 delle originarie proposte di legge, che prevedeva la facoltà per i comuni di potersi convenzionare con enti pubblici o privati gestori di asili-nido.

Il deputato Lodi Adriana si dichiara d'accordo con l'onorevole Foschi nel ritenere che l'istituzione generalizzata degli asili-nido non può costituire la soluzione globale dei problemi dell'assistenza alla prima infanzia, ma rileva che questa non è la pretesa del provvedimento in esame, il quale intende porre rimedio ad una situazione di grave carenza che di fatto impedisce quelle scelte di lavoro da parte della donna, che lo stesso deputato Foschi ritiene siano da favorire.

Poiché nell'intervento dell'onorevole De Maria ha colto la proposta di inserire nel testo unificato la facoltà di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione degli asili-nido, domanda se questo significa voler mantenere in vita, le strutture dell'ONMI. Ribadita la volontà della sua parte di pervenire alla istituzione, secondo le richieste di centinaia di comuni, di asili-nido costruiti e gestiti direttamente dagli enti locali, afferma che il problema di possibili convenzioni sia da rimettere alle Regioni.

Nessun altro chiedendo di parlare il Presidente Graziosi dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Prende quindi la parola il Ministro della sanità Mariotti il quale si compiace, da un punto di vista personale, che mediante una iniziativa parlamentare si sia giunti a concretizzare una importante legge che costituisce l'avvio alla più vasta riforma dell'assistenza sociale. Sarebbe stato meglio poterla collocare in un quadro organico già definito, ma sono note a tutti le resistenze che, al di là delle singole persone, sono insite nella oggettiva situazione politica che non ha finora

permesso di pervenire a tale auspicato risultato. Si potevano così tagliare alla radice quelle possibilità di conflitto che sono *in nuce* nel provvedimento.

Replicando all'onorevole Lodi a proposito dell'ONMI, afferma che a suo parere l'ente è destinato a scomparire o a vedere limitate di molto le sue funzioni.

Richiamandosi poi alle considerazioni svolte dall'onorevole Alfano circa le implicazioni finanziarie del provvedimento, osserva che il problema va considerato in funzione della previsione di una certa struttura della società italiana e quindi coinvolge una scelta tra consumi privati e consumi sociali.

Il Ministro si sofferma quindi a delineare le funzioni a cui debbono assolvere gli asili-nido per concludere che è nell'ordine delle cose che una seria riforma, attuata su basi funzionali, comporta di necessità una ridistribuzione di competenze ministeriali.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento il Ministro esprime globalmente un giudizio positivo.

Circa la copertura finanziaria sapeva che era assicurata ma gli era stato riferito che la spesa anziché in 5 o 6 anni sarebbe stata ripartita in 9 anni. Sapeva inoltre delle obiezioni che solleva il Ministero del lavoro, per quanto attiene alla tangente posta a carico dei datori di lavoro, nel quadro di una situazione produttiva che lascia molto a desiderare.

Riteneva che questa mattina si sarebbe potuto discutere il provvedimento in esame con il relativo parere della Commissione bilancio, ma purtroppo prende atto che l'espressione di tale parere è stato rinviato alla prossima settimana. Esprime l'auspicio che non intervengano altri ostacoli che potrebbero ritardare la approvazione di questo provvedimento fortemente sentito.

Ribadisce di essere completamente d'accordo sul provvedimento che rappresenta un primo passo verso quella riforma più vasta di sicurezza sociale che da tutti si intende realizzare.

L'esame degli articoli è quindi rinviato alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi
del Vicepresidente CACCIATORE. — Interviene

il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2339).

Il relatore Valiante ricorda che nella seduta del 17 dicembre 1970 ebbe inizio la discussione sulle linee generali. Ritiene che non sussistano ragioni per ulteriori rinvii dell'approvazione del disegno di legge, che tende a sopperire ad indiscutibili necessità dell'ufficio del massimario della Corte di cassazione.

Il deputato Vassalli si dichiara favorevole al provvedimento nel suo complesso, pur nutrendo delle perplessità sulla disposizione che consente l'attribuzione di funzioni giurisdizionali, nell'ambito della Corte suprema, a magistrati di appello.

Il deputato Cacciatore concorda con il deputato Vassalli.

Il deputato Guidi osserva che alle perplessità del deputato Vassalli devono sommarsi quelle concernenti l'incerta determinazione dell'organo cui spetta disporre le applicazioni in esame.

Il relatore Valiante precisa che la normativa attuale, sia per quanto concerne l'attribuzione di funzioni giurisdizionali sia in ordine all'organo competente a dar corso all'applicazione di magistrati di tribunale e di appello alla Cassazione, non innova alle norme vigenti, sicché non sembrano fondate le perplessità sollevate.

Il deputato Vassalli, uditi i chiarimenti del relatore, si dichiara favorevole all'approvazione senza modifiche del progetto di legge.

Il deputato Cacciatore prospetta l'opportunità di un rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

Il relatore Valiante dichiara di essere contrario ad un rinvio.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che la situazione di precarietà in cui si trova ad operare l'ufficio del massimario della Cassazione rende indifferibile l'approvazione del provvedimento, osserva che le perplessità manifestate nel dibattito odierno non hanno ragione di sussistere, dato che la legge n. 1 del 1963 ha fatto venir meno, in concreto, l'esigenza di conferire funzioni giurisdizionali a magistrati di appello applicati alla Cassazione. Invita pertanto la Commissione a pro-

cedere alla immediata approvazione del disegno di legge.

Su proposta del deputato Castelli, il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,40).

Il deputato Cacciatore dichiara che non porrà una questione sospensiva.

Il Presidente avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, il progetto di legge, che consiste di un solo articolo, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposta di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3587);

Marraccini e Cocco Maria: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso era stata iniziata la discussione dei due progetti di legge, ed era stato richiesto al Governo di fornire dati precisi circa le retribuzioni attuali degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, nonché circa gli aumenti previsti ed il correlativo aumento del costo della giustizia.

Il sottosegretario Pennacchini dichiara che in media l'ufficiale giudiziario percepisce attualmente proventi per circa 300 mila lire mensili, mentre gli aiutanti ufficiali giudiziari, data l'inadeguatezza delle tariffe, ricevono tutti un'integrazione da parte dello Stato, non potendo raggiungere altrimenti il livello minimo garantito, che varia da 900 mila ad un milione e mezzo di lire annue. Illustra quindi la misura degli aumenti di dette retribuzioni derivanti dai progetti di legge in discussione, precisando altresì che mentre con il disegno di legge n. 3587 le spese del giudizio inciderebbero per circa il 30 per cento sul costo del servizio di competenza degli ufficiali giudiziari, in virtù della proposta di legge n. 2307 detta percentuale ammonterebbe al 200 per cento. Precisa infine la misura dei nuovi stipendi che verrebbero a percepire gli ufficiali giudiziari e gli

aiutanti ufficiali giudiziari a seguito dell'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Cavallari sottolinea la necessità di rendere retroattivi gli effetti economici del provvedimento, quanto meno per tutelare le legittime aspettative di oltre cinquanta professionisti che entro breve termine verranno collocati a riposo. Lamenta inoltre che nel disegno di legge n. 3587, contrariamente agli impegni assunti dal Governo, non si provveda anche a favore degli amanuensi, e conclude affermando che il testo approvato dal Senato non conferirà alcun vantaggio a larga parte degli aiutanti ufficiali giudiziari, danneggiando invece coloro che sono prossimi al pensionamento.

Il deputato Papa osserva che i progetti di legge in discussione vanno esaminati tenendo innanzitutto presente l'esigenza di migliorare l'amministrazione della giustizia. Il che induce a respingere la proposta di legge n. 2307, essendo inammissibile un aumento del 200 per cento delle spese di notifica.

Il testo trasmesso dal Senato, considerata l'urgenza di assecondare almeno in parte le rivendicazioni economiche della categoria, merita invece approvazione: anche se i pareri sono discordi, è evidente il favore con cui la maggioranza degli interessati guarda al progetto di legge n. 2307.

Il deputato Ferdinando di Nardo si associa alle considerazioni espresse dal deputato Papa. Afferma che le esigenze evidenziate dal deputato Cavallari meritano attenta considerazione, ma che d'altra parte bisogna evitare di bloccare l'iter del provvedimento. Riservandosi di esprimere una valutazione più precisa su eventuali emendamenti, afferma che non si possono in questa sede affrontare problemi riguardanti altre categorie.

L'onorevole Maria Cocco, premesso che la proposta di legge n. 2307 è stata presentata sin dal 5 febbraio 1970, rileva che l'urgenza, oggi unanimemente riconosciuta, dell'approvazione di un provvedimento in materia non può esimere da un ulteriore approfondimento del problema al fine di raggiungere una più equa soluzione. Non sembra infatti ammissibile che si approvi una nuova regolamentazione della materia che riduca l'attuale livello retributivo e non comporti una giusta ripartizione dei proventi.

Il deputato Coccia si dichiara convinto della necessità di riformare radicalmente l'attuale anacronistico sistema, che addossa agli utenti dei servizi giudiziari l'onere delle retribuzioni di alcune categorie di ausiliari del giudice: nell'ambito di una siffatta riforma

andranno recepite le osservazioni del deputato Cavallari. Rileva peraltro che la Commissione si trova di fronte all'alternativa di un'immediata approvazione del testo trasmesso dal Senato, vivamente atteso da larga parte degli interessati, o di un rinvio certamente non breve. Anch'egli ritiene che le esigenze legittime degli amanuensi debbano trovare quanto prima soddisfazione, ma che ciò non sia possibile operare nel corso della presente discussione. Riservandosi pertanto di presentare un ordine del giorno per sollecitare una vasta riforma della materia, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3587.

Il deputato Cacciatore afferma che in linea di principio ogni nuova spesa concernente l'amministrazione della giustizia dovrebbe gravare esclusivamente sul bilancio dello Stato. Tuttavia, uditi i chiarimenti del Governo, il gruppo del PSIUP non si oppone alla approvazione del disegno di legge n. 3587, mentre non potrà dare il suo voto favorevole alla proposta di legge n. 2307, che determinerebbe eccessivi aumenti del costo della giustizia.

Il deputato Fanelli osserva che il disegno di legge comporta un indubbio miglioramento soltanto dei livelli pensionistici, mentre resta fondato il timore che ne derivi in molti casi una decurtazione delle retribuzioni attualmente percepite dagli interessati.

Il deputato Castelli afferma che la perequazione retributiva prevista dal disegno di legge n. 3587 avviene ad un livello inferiore alla media attuale dei proventi degli ufficiali giudiziari. Sembra tuttavia difficile un sollecito riesame presso l'altro ramo del Parlamento del provvedimento in discussione che suggerisce pertanto di approvare con l'impegno di procedere quanto prima ad una più vasta e radicale riforma.

Il deputato Vassalli concorda con le osservazioni espresse dal deputato Castelli.

Il relatore Lospinoso Severini, replicando agli oratori intervenuti nella discussione, osserva che una più vasta riforma della materia appare indubbiamente necessaria, anche al fine di definire meglio la figura dell'ufficiale giudiziario, attualmente commista di connotati pubblicistici e privatistici.

L'ammontare mensile medio dei proventi degli ufficiali giudiziari non consente di ignorare che attualmente molti appartenenti a questa categoria fruiscono di livelli retributivi assai più modesti e guardano pertanto con vivo e giustificato interesse al disegno di legge n. 3587, sicché non appare utile un breve rinvio della discussione, né opportuno un rinvio

a più lunga scadenza per una modifica radicale del provvedimento.

Il sottosegretario Pennacchini afferma che anche una lieve modifica del disegno di legge n. 3587 potrebbe comportare un notevole intralcio per la sollecita conclusione dell'*iter* dello stesso. Avverte che il testo trasmesso dal Senato ha riscosso la valutazione favorevole della quasi totalità dei rappresentanti sindacali degli ufficiali giudiziari e dell'intera categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Ne raccomanda pertanto l'immediata approvazione.

L'onorevole Maria Cocco propone di rinviare il seguito della discussione di una settimana. La proposta è appoggiata dai deputati Aléssi e Fanelli.

Si dichiara favorevole alla sospensiva il deputato Castelli, mentre i deputati Bernardi e Ferdinando di Nardo sono contrari. Posta ai voti, la questione sospensiva è respinta. La Commissione assume come testo base il disegno di legge n. 3587, deliberando lo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 15 e 17 della proposta di legge n. 2307, che assumono il titolo: « Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » ed il numero 2307-*bis*.

Vengono quindi approvati senza modifiche gli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Cavallari presenta un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, tendente ad anticipare al 1° luglio 1970 la decorrenza, ai soli effetti giuridici, delle disposizioni del disegno di legge. Respinto l'emendamento Cavallari, la Commissione approva l'articolo 5 del testo trasmesso dal Senato e passa agli ordini del giorno.

I deputati Papa, Ferdinando di Nardo e Coccia presentano il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Giustizia,

presa conoscenza dei vari problemi relativi agli oneri ed al costo dei procedimenti nonché delle modalità di riscossione delle spese e della incidenza dei costi;

rilevata la ibrida forma del rapporto di impiego degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli amanuensi e degli altri ausiliari della giustizia,

impegna il Governo

a contribuire alla riforma legislativa della materia, predisponendo un'organica proposta per l'ammodernamento del sistema, del costo della spesa nonché delle modalità di riscos-

sione; nonché una proposta quadro di revisione dello stato giuridico dei predetti collaboratori della giustizia adeguandolo alla Costituzione ed a quello dei dipendenti dello Stato ».

I deputati La Loggia, Pietro Micheli e Castelli presentano il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

considerato che il disegno di legge in esame pur dando soluzione apprezzabile ad importanti problemi riguardanti l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, lascia, tuttavia aperte altre questioni sulle quali si renderebbero necessarie opportune iniziative di integrazione e di modifica;

considerato che se si dovesse procedere a tali integrazioni e modifiche in questa sede l'esame del disegno di legge subirebbe ulteriori remore delle quali difficilmente nella situazione attuale potrebbe valutarsi la durata

invita il Governo

a porre urgentemente allo studio una radicale riforma dell'attuale ordinamento degli ufficiali giudiziari in modo che tutti i relativi servizi siano disimpegnati a carico dello Stato ».

I deputati Leonetto Amadei, Vassalli e Musotto presentano il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia,

invita il Governo

a contribuire ad una più vasta riforma dell'ordinamento degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, presentando un disegno di legge che valga a dare una giusta sistemazione a queste categorie per rimediare alla anomala situazione in cui attualmente sono costretti anche gli effetti pensionistici e valga soprattutto a dare anche una giusta sistemazione giuridica ed economica alla categoria degli amanuensi ».

Il sottosegretario Pennacchini accetta come raccomandazione tutti e tre gli ordini del giorno, esprimendo peraltro una riserva per la parte dell'ordine del giorno La Loggia di competenza dei dicasteri finanziari.

Posti ai voti, i tre ordini del giorno vengono approvati dalla Commissione.

In fine di seduta il disegno di legge n. 3587 è votato a scrutinio segreto ed approvato, con l'assorbimento della proposta di legge numero 2307-*ter*.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (3424).

A seguito degli interventi dei deputati Guidi, Manco, Castelli e del relatore Bernardi, la Commissione decide di affidare ad un Comitato ristretto l'esame preliminare degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il Comitato ristretto, presieduto dal relatore Bernardi, è composto dai deputati: Castelli, Padula, Coccia, Guidi, Vassalli, Reggiani, Papa, Manco, Cacciatore, Riz.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno di legge:

Partecipazione ai concorsi ed agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura ed abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1892).

La Commissione prosegue nella discussione iniziata nella seduta del 24 febbraio 1971.

Il deputato Manco afferma che il testo governativo necessita di alcune modifiche, soprattutto al fine di non consentire ai membri del Consiglio superiore di conservare incarichi direttivi negli uffici giudiziari.

Il deputato Guidi si associa alle considerazioni espresse dal deputato Manco.

Il sottosegretario Pennacchini, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, dichiara la disponibilità del Governo a recepire i suggerimenti emersi nel corso della discussione e raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Viene quindi approvato un emendamento del Governo, di carattere formale, interamente sostitutivo dell'articolo 1, mentre l'articolo 2 è approvato senza modifiche.

L'articolo 3 è approvato in un testo modificato da un emendamento Papa, che dispone la decadenza dagli incarichi direttivi di qualsiasi specie dei magistrati eletti al Consiglio superiore.

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 4.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Al termine della seduta, il Presidente comunica che, essendo intervenuto l'assenso dei rappresentanti di tutti i gruppi e del Governo, la proposta di richiedere il trasferimento in

sede legislativa dei progetti di legge n. 3412, 3475, 1573 e 1949, concernenti lo stato giuridico ed economico degli uscieri giudiziari, verrà inoltrata alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi.

Proposte di legge:

Novella ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

Storti ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

Polotti ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

(Parere alla II e alla XIV Commissione).

Dopo una breve illustrazione introduttiva del relatore Corà, il Ministro Ferrari Aggradi, premesso di aver ricevuto soltanto ieri, a tarda sera, il nuovo testo unificato delle tre proposte di legge in materia di asili nido elaborato dall'apposito Comitato ristretto delle Commissioni interni e sanità, e dopo aver dichiarato che il Governo è favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, chiede alla Commissione un breve rinvio dell'esame del provvedimento medesimo al fine di consentirgli una approfondita valutazione delle singole disposizioni ivi contenute, nonché delle implicazioni finanziarie che ne discendono e che soltanto per lo Stato comportano un rilevante impegno finanziario di ben 189 miliardi, con una ripartizione annuale progressivamente crescente, che giunge a prevedere un onere di oltre 60 miliardi in un solo esercizio.

Il deputato De Laurentiis, dopo aver ricordato che la Commissione bilancio ha già condotto un ampio e approfondito esame del provvedimento, al termine del quale si espresse favorevolmente all'ulteriore iter del provvedimento stesso, chiarisce al portata delle modifiche recentemente introdotte dall'apposito Comitato ristretto delle competenti Commissioni

di merito, precisando che gli articoli 8 e 10 sono stati riformulati tenendo conto delle indicazioni contenute nel precedente parere della Commissione bilancio, nonché della intervenuta iscrizione sul fondo globale 1972 di una postazione di 10 miliardi per « assistenza ai minori negli asili nido »; sicché, in definitiva, il nuovo testo presenta, per la parte finanziaria, due innovazioni di carattere squisitamente formale e non sostanziale e precisamente, fermo restando l'onere globale a carico dello Stato inizialmente previsto, lo scorrimento della ripartizione della spesa dal periodo 1971-1975 al quinquennio 1972-1976 e la commisurazione della prima annualità di spesa relativa al prossimo esercizio finanziario in 15 miliardi, con copertura assicurata a riduzione del fondo globale, rispettivamente, del corrente e del prossimo esercizio finanziario. Conclude dichiarando che la Commissione bilancio, ricollegandosi al parere favorevole a suo tempo espresso, potrebbe estendere il consenso allora manifestato anche al nuovo testo.

Il deputato Bodrato concorda sulla necessità di rivedere e approfondire taluni aspetti del progetto di legge nel testo all'esame della Commissione bilancio e si dichiara favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal ministro Ferrari Aggradi.

Il deputato Tarabini richiama alla esigenza ormai indilazionabile di un discorso di fondo per quanto attiene alla valutazione delle scelte di spesa di volta in volta sottoposte all'esame della Commissione bilancio con le singole iniziative legislative assegnate o trasmesse per il parere sulle conseguenze finanziarie: di fronte alle vive e gravi preoccupazioni che destano le deteriorate condizioni della finanza pubblica occorre responsabilmente che la Commissione bilancio resista alle pur comprensibili sollecitazioni da più parti provenienti, evitando da un lato una incontrollata espansione della spesa pubblica, specialmente di quella corrente, ed attuando dall'altra una rigorosa selezione delle singole richieste di erogazione di fondi per il finanziamento di questo o di quel progetto di legge. Conclude esprimendo consenso con la proposta di rinvio avanzata dal ministro del tesoro.

Il deputato Di Lisa osserva che il provvedimento, nel testo elaborato e trasmesso dall'apposito Comitato ristretto delle Commissioni II e XIV, potrebbe comportare il pericolo di un eccessivo ingolfamento di somme che potrebbe risultare non spendibili entro il prossimo esercizio finanziario, in tal modo accentuando il fenomeno dei residui passivi; rile-

va, altresì, che il provvedimento, nel programmare un piano pluriennale di costruzione di asili nido, non provvede contestualmente a stabilire un criterio di priorità che assicuri razionalità ed efficacia all'attuazione del piano stesso, sicché la richiesta di rinvio appare accoglibile, anche alla luce della necessità di rivedere e perfezionare l'attuale formulazione delle singole disposizioni contenute nel progetto di legge.

Il deputato Raucci ritiene che tutti i problemi sollevati nel corso della discussione potrebbero essere rapidamente risolti entro la mattinata di oggi dalle competenti Commissioni di merito, in modo da consentire alla Commissione bilancio di definire, in una eventuale seduta pomeridiana, il proprio parere favorevole: ammonisce che un eventuale rinvio, anche di una sola settimana, comporterebbe indubbiamente un ritardo di qualche mese nell'approvazione del provvedimento.

Il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi, replicando agli intervenuti nel dibattito, ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte di legge per gli asili nido, tant'è che il Governo stesso ha tempestivamente provveduto ad iscrivere sull'apposito fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario 1972 un accantonamento di 10 miliardi per lo specifico titolo di spesa oggetto dei tre provvedimenti ed ha portato la propria adesione a che le proposte di legge potessero essere discusse dalle Commissioni competenti in via primaria direttamente in sede legislativa. Per altro il Governo deve sottolineare, da un lato, la necessità di attentamente rivedere e correggere talune disposizioni contenute nel provvedimento (ad esempio, l'ormai anacronistico riferimento alla Cassa per il mezzogiorno e alla « cassa del centro nord »); dall'altro, l'esigenza di responsabilmente valutare i modi di copertura prospettati a fronte della rilevante maggiore spesa implicata, soprattutto al fine di contenere la incidenza finanziaria entro limiti sopportabili, escludendo, almeno per il momento, ogni inasprimento di aliquote fiscali ed evitando ulteriori aggravii a carico del settore della produzione proprio quando vengono rivolte al Governo reiterate richieste di fiscalizzazione di oneri sociali.

Su proposta del presidente Fabbri, la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di rinviare la espressione del parere sul nuovo testo unificato delle tre proposte di legge alla seduta di giovedì 25 novembre alle ore 9.30.

Proposte di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

Novella ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

Storti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

Polotti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

Bonomi ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202);

(Parere alla XIII Commissione).

Su proposta del Presidente Fabbri, la Commissione delibera, a maggioranza, di rinviare l'espressione del parere alla seduta di giovedì 25 novembre alle ore 9,30.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio (3637);

Pazzaglia ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2915);

Milia: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176);

Caruso ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3133);

Andreotti ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221);

(Parere alla VII Commissione).

Su proposta del Presidente Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favore-

vole sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 17 novembre 1971.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

**Comitato
per l'indagine conoscitiva sui problemi
della spesa e della contabilità pubblica.**

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 10,45. --
Presidenza del Presidente FABBRI.

Proseguendo nella indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica, il Comitato, sulla base della documentazione presentata dai gruppi di studio cui è stato affidato l'esame dei singoli punti dell'ordine del giorno La Malfa, si sofferma sulle questioni relative: al rapporto tra spese correnti e spese di investimento e agli strumenti per limitare le prime e promuovere la espansione delle seconde; al rapporto fra creazione di base monetaria attraverso il tesoro e attraverso i canali bancari; al rapporto tra Parlamento e Corte dei conti.

Intervengono nel dibattito il professor Armani, ordinario di scienza delle finanze all'università di Pisa, il dottor Fazio, funzionario della Banca d'Italia e il dottor Manzella, funzionario della Camera dei deputati, nonché i deputati Bodrato, Colajanni e Tarabini, il Presidente della Commissione bilancio Tremelloni e il Presidente del Comitato Fabbri, i quali ultimi pongono una serie di quesiti e avanzano richieste di chiarimenti. Ad essi replicano, fornendo ulteriori delucidazioni, il professor Armani, il dottor Fazio e il dottor Manzella.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente CAIATI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Lattanzio e per l'interno, Mariani.

Proposte di legge:

Senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (3586);

Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236);

Servadei: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633).

Il relatore De Poli ritiene che le motivazioni in favore del riconoscimento dell'obiezione di coscienza emerse dalla discussione svoltasi presso il Senato e contenute altresì nelle relazioni introduttive dei provvedimenti presentati alla Camera siano senz'altro valide e non in contrasto con il dettato costituzionale che consente, con legge ordinaria, l'approvazione di una normativa non solo sulle modalità ma anche sui limiti per l'espletamento del servizio militare. Proprio per questi motivi la obiezione di coscienza non può essere collegata con certe impostazioni negatrici nei confronti delle forze armate sulla cui democraticità e sulla cui funzione di difesa delle supreme istituzioni non può sussistere dubbio alcuno. Pertanto il principio dell'obiezione è recepibile come un dato di libertà e non può avere una giustificazione che si ponga in contrasto con i principi costituzionali.

Il relatore si sofferma poi su alcuni problemi particolari iniziando da quello inerente alla individuazione o meno delle ragioni giustificative del riconoscimento dell'obiezione ritenendo necessario una loro individuazione legislativa al fine di meglio accentuare il motivo ispiratore consistente nel ripudio della violenza. L'onere della prova della esistenza di tali ragioni incombe all'obietto anche se la istruttoria su di esse non deve essere fiscale o inquisitoria. Si dichiara quindi a favore della configurazione del riconoscimento dell'obiezione quale interesse legittimo e non già quale diritto soggettivo mentre manifesta perplessità sul riconoscimento dell'obiezione maturata durante l'espletamento del servizio militare in quanto manca quella profondità di convincimento che a suo avviso deve essere a base della tutela normativa. È altresì favorevole al riconoscimento del valore ordinatorio e non già perentorio dei termini inerenti allo svolgimento del relativo procedimento amministrativo di riconoscimento mentre ritiene necessario che la giurisdizione sull'espletamento del servizio sostitutivo a cui saranno sottoposti gli obiettori riconosciuti rimanga al Ministero della difesa in quanto tale servizio deve essere inteso come una particolare modalità di prestazione del dovere di compiere il servizio militare.

Circa i rapporti tra commissione incaricata dell'istruttoria sulle domande di riconosci-

mento di obiezione e l'atto finale del ministro ritiene che la funzione della commissione debba consistere nella espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante mentre il provvedimento del ministro della difesa, impugnabile nelle forme ordinarie consentite dall'ordinamento giuridico, debba essere motivato. La commissione inoltre dovrebbe compiere anche i necessari atti istruttori per la decisione del servizio al quale destinare gli obiettori riconosciuti. È inoltre favorevole a una esatta specificazione degli enti presso i quali compiere il servizio civile alternativo, sulla base delle indicazioni contenute nella proposta n. 3633, nonché ad una non diversificazione delle pene per i fatti criminosi commessi in tempo di pace rispetto a quelli commessi in tempo di guerra. Conclude dichiarando di condividere la maggiore durata del servizio alternativo rispetto a quello militare per oggettivi motivi di perequazione rispetto al maggior sacrificio richiesto agli arruolati.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Proposte e disegno di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2915);

Milia: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176);

Caruso ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3193);

Andreotti ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221);

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli scatti di stipendio (3637).

Dopo che il relatore Buffone ha esposto il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sul testo unificato adottato dalla Commissione si passa all'esame degli articoli che vengono approvati senza modificazioni.

Viene altresì approvato il seguente nuovo titolo: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestali dello Stato e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza.

È altresì accettato dal Governo il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Lombardi Mauro Silvano ed altri e Savoldi:

« La Commissione difesa della Camera dei deputati in sede di approvazione dei provvedimenti nn.: 2915, 3176, 3193, 3221 e 3637

invita il Governo

a presentare sollecitamente al Parlamento un provvedimento legislativo con il quale venga ripristinata, a favore dei beneficiari dei menzionati provvedimenti, l'indennità militare e con il quale venga altresì ridotto a 10 anni, sia pure gradualmente nel tempo, il periodo di servizio prestato per l'ammissione al giudizio alla promozione di appuntato ».

Il provvedimento viene quindi votato nel suo complesso a scrutinio segreto ed approvato.

Al termine della seduta l'onorevole Lombardi Mauro Silvano comunica che il gruppo comunista ha ritenuto di ritornare sulla propria decisione di chiedere la rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 2324 concernente il riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito ed in tal senso invierà una apposita lettera alla Presidenza della Camera.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

AGRICOLTURA (XI)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Venturi, rispondendo all'interrogazione Lizzero ed altri n. 5-00064 sui danni subiti dall'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia nell'annata agraria 1971,

precisa che il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, ha emesso il 5 ottobre scorso il decreto con il quale sono state delimitate le zone agrarie di Udine, Gorizia e Pordenone colpite da calamità naturali nei mesi di aprile e maggio 1971, ai fini della concessione alle aziende agricole danneggiate delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge n. 364 del 1970. Inoltre è stata dichiarata la eccezionalità degli eventi stessi ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dall'articolo 7 della legge medesima. Per quanto riguarda i danni causati dalla siccità nei mesi di luglio e agosto, il Ministero è ancora in attesa della documentazione che sta elaborando l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e che è indispensabile per ogni intervento. Infine per quanto riguarda le avversità atmosferiche verificatesi dal 27 agosto in poi, rileva che non si sono determinate le condizioni prescritte per l'attuazione delle provvidenze di cui alla legge istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Il deputato Lizzero è insoddisfatto e sollecita concreti interventi a favore di migliaia di coltivatori diretti che hanno subito gravi danni per le avversità atmosferiche del 1971. Contesta inoltre che la regione Friuli-Venezia Giulia non abbia ancora proceduto agli adempimenti necessari per consentire l'intervento del fondo di solidarietà nazionale.

Rispondendo all'interrogazione Bardelli ed altri n. 5-00075 sulle modifiche alla legge istitutiva dell'AIMA, il Sottosegretario Venturi ricorda che il Ministero dell'agricoltura ha già da tempo posto allo studio tali modifiche; senonché, nel corso della predisposizione del relativo disegno di legge, sono emerse due particolari esigenze: la prima è di attendere la definizione del nuovo sistema adottato dalla CEE per il finanziamento delle spese comuni, in base al principio cosiddetto delle « risorse proprie » ed alle conseguenti somministrazioni di fondi agli organismi di intervento; la seconda esigenza è da ricollegare al nuovo assetto dell'amministrazione dell'agricoltura conseguente al trasferimento delle competenze alle regioni. Allorché saranno definite compiutamente queste due esigenze si potrà provvedere alle modifiche della legge istitutiva dell'AIMA.

Il deputato Bardelli non è soddisfatto, in quanto il Governo non ha tenuto fede all'impegno assunto in Commissione il 24 febbraio scorso accettando l'ordine del giorno che sollecitava modifiche alla legge istitutiva del-

l'AIMA. Il suo gruppo trarrà da questa inadempienza le necessarie conseguenze e riafferma l'esigenza di ristrutturare e di democratizzare l'ente in questione nel più breve tempo possibile.

Il Sottosegretario Venturi, rispondendo poi all'interrogazione Bonifazi e Guerrini Rodolfo n. 5-00081 sulla concessione di prestiti a tasso agevolato alle imprese agricole della provincia di Siena danneggiate dalla siccità nel 1970, ricorda che il Ministero dell'agricoltura con decreto interministeriale 9 gennaio 1971, ha disposto la ripartizione dei fondi tra istituti ed enti di credito agrario operanti in quella provincia, a titolo di concorso statale sugli interessi e di contributo sui prestiti di esercizio. Sul totale delle assegnazioni riservate alla provincia di Siena, alla Federazione dei consorzi agrari è stato assegnato il 20 per cento, pari a 17 milioni. In ogni caso gli operatori agricoli avevano ampia facoltà di scegliere se presentare la domanda presso uno degli istituti di credito oppure presso la Federconsorzi. Tenendo conto delle scelte degli interessati il Ministero, su proposta degli ispettorati agrari, provvede a storni di fondi a favore di quegli istituti ed enti verso i quali si manifestano le maggiori preferenze. In base a questo orientamento è stato infatti deciso di stornare la somma di 13 milioni dalla Federconsorzi all'istituto federale di credito agrario e al Monte dei paschi di Siena.

Il deputato Bonifazi è insoddisfatto e non può giustificare che il Ministero abbia ripartito i fondi tra banche diverse da quelle alle quali i coltivatori avevano presentato domanda. Non è infatti vero che sia stata rispettata la scelta dei coltivatori.

Infine il Sottosegretario Venturi risponde all'interrogazione Martelli ed altri n. 5-00092 sui danni subiti dalle aziende agricole delle zone collinari e montane del parmense. Rileva che il Ministero sta esaminando la situazione allo scopo di stabilire se sussistano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze previste dal fondo di solidarietà. I benefici previsti dall'articolo 7 della legge istitutiva di tale fondo saranno accordati alle aziende agricole danneggiate delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; in tal senso è stato già predisposto il decreto con il quale si dichiara l'eccezionalità dell'avversità atmosferica da cui quelle aziende sono state colpite.

Il deputato Martelli prende atto della risposta che non lo soddisfa.

Il deputato Giannini chiede infine che il Governo precisi nella prossima seduta la sua posizione sul pagamento delle integrazioni co-

munitarie di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna in corso. Secondo il deputato De Leonardis il Governo italiano non ha responsabilità per i ritardi in questo settore in quanto sono gli organi comunitari che non hanno ancora definito tutte le misure di intervento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

Disegno e proposte di legge:

Nuove norme per lo sviluppo della montagna (1675-944-1176-B) (Modificato dal Senato).

Il relatore Della Briotta, replicando agli oratori, rileva che il testo approvato dal Senato è migliore di quello varato dalla Camera, pur se di quest'ultimo sono stati mantenuti l'impostazione ed i principi fondamentali. Il provvedimento dà un nuovo assetto alla montagna con la creazione delle comunità montane e con il riconoscimento alle regioni di precisi poteri di intervento e consente inoltre il recupero democratico della gestione degli interventi pubblici attraverso gli enti locali. Si ribadisce inoltre che i problemi della montagna non possono essere considerati settorialmente ma nella loro globalità. Ricorda che la Commissione affari costituzionali ha suggerito di introdurre al testo del Senato alcune modifiche che non gli sembrano opportune; tali proposte di modifica potrebbero essere articolate in un ordine del giorno. A suo avviso la nuova legge va approvata nel testo modificato dal Senato senza ulteriori aggiunte che ne ritarderebbero il varo con negative conseguenze per la montagna italiana.

Il Sottosegretario Venturi sarebbe disposto ad accettare il testo del Senato qualora la Commissione fosse dell'avviso di non modificarlo; ma se tale volontà non c'è, il Governo ha due modifiche da suggerire al fine di consentire che i piani che vengono trasmessi dalle comunità montane alle regioni siano anche inviati al Ministero dell'agricoltura per vedere se siano o no in armonia con il piano nazionale. Circa il problema dei consorzi di bonifica, sottolinea che la lettera delle norme approvate dal Senato non comporta automaticamente la soppressione di tali enti. Esprime infine le sue riserve sul-

l'opportunità della soppressione decisa al Senato dell'articolo che stanziava 5 miliardi per gli incendi boschivi.

Il Presidente, a norma dell'articolo 93, terzo comma, del Regolamento della Camera, ricorda che qualora la Commissione agricoltura non intenda accogliere i suggerimenti della Commissione affari costituzionali, dovrebbe sospendere la discussione e chiedere alla Commissione interessata la conferma o meno di quei suggerimenti. Qualora il contrasto tra le due Commissioni perdurasse anche dopo questa seconda fase il provvedimento sarebbe rimesso all'Assemblea. I deputati De Leonardis, Mengozzi, Terraroli e Lizzero si dichiarano favorevoli ad accogliere i suggerimenti contenuti nel parere della Commissione affari costituzionali.

Si passa all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Accantonato l'articolo 1, la Commissione approva le modifiche del Senato all'articolo 2 e passa all'articolo 3. Il deputato Mengozzi dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo del secondo comma, per il quale il relatore si rimette alla Commissione, mentre il Governo esprime parere favorevole. Con tale emendamento si tiene conto delle obiezioni della Commissione affari costituzionali. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 3 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

(Classifica e ripartizione dei territori montani)

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e

l'attuazione della programmazione sovracomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i comuni interessati.

Si passa all'articolo 4. Il deputato Mengozzi dà ragione di quattro suoi emendamenti, con alcuni dei quali si tiene conto del parere della I Commissione: con il primo propone che alla comunità montana possano aderire altri enti pubblici operanti nella zona; con il secondo di sostituire l'espressione « dei consigli comunali » con l'altra « di ciascun consiglio comunale »; con il terzo di sostituire le parole « sarà tenuta » con le altre « è competente »; con il quarto di prevedere oltre alle regioni e alle province anche i comuni tra gli enti che possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale. Illustra poi un emendamento Colleselli, di cui è cofirmatario, che intende sostituire la parola « dovranno » con l'altra « potranno », e un emendamento Speranza, di cui anche è cofirmatario, sostitutivo del punto 6) del quarto comma.

Il relatore è contrario al primo emendamento Mengozzi e favorevole agli altri; il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti. Per dichiarazione di voto sul primo emendamento Mengozzi, i deputati Scutari, Avolio e Lepre sono contrari; il deputato Colleselli propone di ritirare l'emendamento e di sostituirlo con un ordine del giorno che ne accolga la sostanza, che sia firmato ed approvato da tutti i gruppi; il deputato Speranza aderisce a quest'ultimo suggerimento ritenendo però un errore che non si difendano adeguatamente nella legge i consorzi di bonifica; i deputati Cristofori e Prearo si associano alla proposta Colleselli. Il Presidente, per consentire la stesura dell'ordine del giorno, sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,30).

Alla ripresa, il deputato Mengozzi ritira il suo primo emendamento, mentre il deputato Colleselli annuncia che è stato raggiunto un accordo sull'ordine del giorno, al quale il solo rappresentante liberale dichiara di non associarsi. Il deputato Avolio tiene a precisare, dal canto suo, che l'adesione del gruppo del PSIUP all'ordine del giorno è stata decisa unicamente nell'intento di sbloccare la situazione, ma rimane fermo il giudizio critico e negativo sui consorzi di bonifica, organismi di carattere privatistico che non possono essere, a suo avviso, destinatari di funzioni pubbliche in agricoltura.

La Commissione approva tutti gli emendamenti, escluso il primo già ritirato, e l'articolo 4 che risulta così modificato:

ART. 4.

(Comunità montane)

In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

- a) nella formulazione degli statuti;
- b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) nella preparazione dei piani zonalì e dei programmi annuali;
- d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonalì, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

- 1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;
- 2) emanare le norme di cui al secondo comma;
- 3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre è competente a:
 - 4) approvare gli statuti delle singole Comunità;
 - 5) coordinare ed approvare i piani zonalì;
 - 6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Si torna all'articolo 1. Il Sottosegretario Venturi dà ragione di un comma aggiun-

tivo del Governo con cui propone che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che attengono ad esigenze di carattere unitario è esercitata dal Ministero dell'agricoltura di concerto con quello del bilancio. Il Sottosegretario precisa che tale emendamento è strettamente collegato con un altro presentato dal Governo all'articolo 5, con lo intento di far salve le attribuzioni dello Stato nelle materie che saranno trasferite alle regioni, in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 281 del 1970. Dopo interventi critici dei deputati Terraroli, Avolio e Mengozzi, il Sottosegretario ritira ambedue gli emendamenti. L'articolo 1 è quindi approvato nel testo modificato dal Senato e si passa all'articolo 5. Il deputato Ciaffi dà ragione di un suo emendamento sostitutivo al sesto comma, accettato dal relatore e dal Governo. Per dichiarazione di voto il deputato Terraroli dichiara di essere favorevole solo perché lo emendamento esplicita un principio già presente nel testo.

La Commissione approva l'emendamento Ciaffi e l'articolo 5, il cui sesto comma risulta così modificato:

« I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali ».

La Commissione approva poi le modifiche del Senato agli articoli 6, 7 e 8. All'articolo 9, il deputato Mengozzi dà ragione di un suo emendamento al primo comma che sostituisce le parole « le regioni », con le altre « oltre alle regioni ». Relatore e Governo sono favorevoli. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 9, il cui primo comma risulta così modificato:

« Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei ri-

spettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali ».

La Commissione approva quindi le modifiche del Senato agli articoli 10, 11 e 12 e passa all'articolo 13.

I deputati Mengozzi e Lepre danno ragione di due emendamenti formali al primo e all'ultimo comma che, accettati dal relatore e dal Governo, sono approvati insieme con l'articolo 13 che risulta così modificato:

ART. 13.

(Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord)

I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli intervenuti del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

La Commissione approva infine le modifiche del Senato agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ultimo del provvedimento.

Si passa agli ordini del giorno. Il Governo accoglie un ordine del giorno firmato dai deputati Colleselli, Della Briotta, Lizzero e Avolio e concordato al momento del ritiro del primo emendamento Mengozzi all'articolo 4. Lo ordine del giorno invita il Governo « a tener conto nella sua azione amministrativa della presenza e della efficace attività svolta nel passato e anche attualmente dai consorzi di bonifica montana e dai consorzi forestali e ad operare affinché nelle costituende comunità montane siano stabiliti rapporti di effettiva collaborazione con detti consorzi in modo che possano continuare la loro attività assicurando il personale attualmente impiegato che il patrimonio amministrativo e tecnico frutto di anni di lavoro e di esperienza sia pienamente

utilizzato ai fini dello sviluppo dell'economia montana ».

Posto in votazione il documento è approvato.

Il Sottosegretario Venturi accetta poi come raccomandazione un ordine del giorno Colleselli ed altri, con il quale si impegna il Ministro per l'agricoltura ad erogare il fondo di 28 miliardi previsto all'articolo 15 del provvedimento in esame prevalentemente per il completamento e la esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica montana e per incrementare l'aliquota di spese generali a disposizione degli enti concessionari. Posto in votazione per divisione, l'ordine del giorno è approvato.

Per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento, il deputato Lizzero annuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il provvedimento, con le modifiche sopra indicate, è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni e Brandi.

Proposta di legge:

Fracanzani ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (776-2570-B).

Il relatore Girardin, riferendo sui lavori del Comitato ristretto, rileva che i motivi di urgenza che consigliano l'immediata approvazione del provvedimento attengono, oltre che alla difesa del paesaggio e dell'equilibrio ecologico, anche al fatto che le regioni, in assenza di una legge quadro, sarebbero costrette a legiferare sulla base della vecchia legge del 1927. Informa quindi la Commissione che la consultazione informale che il Comitato ristretto ha avuto con le regioni a statuto ordinario non ha apportato elementi di novità tali da consigliare una modifica del testo concordato. Tale testo si divide in due titoli:

quello dei principi generali, raggruppati nell'articolo 1, e quello delle norme transitorie che regolano la materia fino a quando le regioni non avranno assunto la pienezza della loro potestà legislativa. Per quanto riguarda i principi generali, la discussione in seno al Comitato ristretto si è incentrata soprattutto intorno alla nozione di disponibilità del suolo da parte dei proprietari che il Senato ha introdotto nel provvedimento. Fa rilevare che tale nozione è implicita nell'istituto dell'autorizzazione che a suo tempo la Commissione ha approvato in alternativa a quello di concessione proposto dall'estrema sinistra. Illustra quindi in dettaglio le modifiche che il Comitato ristretto propone alla Commissione a correzione del testo approvato dal Senato.

Il deputato Guerrini Rodolfo concorda sull'esigenza di predisporre una legge quadro in materia di cave e torbiere; lamenta però che il testo predisposto dalla maggioranza del Comitato ristretto ignori la maggior parte delle proposte avanzate dal suo gruppo. Ritiene pertanto necessario un rinvio della discussione al fine di prendere visione del decreto delegato che trasferisce le competenze alle regioni in materia di cave e torbiere, in modo da eventualmente modificare, alla luce di esso, il testo del Comitato ristretto. Il rinvio si rende necessario anche per completare l'iniziata consultazione informale con le regioni e per sottoporre il nuovo testo del Comitato ristretto al parere della Commissione affari costituzionali.

Il deputato Scianatico afferma che una sistematica attesa della formulazione di tutti i decreti delegati potrebbe paralizzare il lavoro legislativo della Commissione viste le molteplici implicazioni delle materie trattate con le competenze regionali. Del resto, a suo avviso, le risposte già pervenute dimostrano che la consultazione informale con le regioni ha raggiunto il fine che il Comitato ristretto si era proposto.

Il deputato Zucchini si associa alla richiesta di rinvio formulata dal deputato Guerrini ed alle motivazioni addotte. Aggiunge talune considerazioni a proposito della nuova classificazione delle cave e delle torbiere contenuta nel relativo decreto delegato, che riflette la sempre più frequente utilizzazione industriale dei prodotti di cava.

Secondo il deputato Helfer la Commissione non può tornare a discutere l'alternativa tra l'istituto dell'autorizzazione e quello della concessione. Fa rilevare d'altra parte che le cinque regioni autonome che hanno legi-

ferato in materia, si sono riferite alla vecchia legislazione e quindi alla classificazione vigente.

Il deputato Romualdi si dice contrario alla richiesta di rinvio perchè la motivazione con cui è stata avanzata rivela la volontà politica di ritardare il provvedimento in funzione al disegno di fare acquisire alle regioni poteri ancora più estesi.

Il relatore Girardin condivide le osservazioni del deputato Scianatico a proposito della consultazione informale con le regioni e assicura che il Comitato ristretto nel formulare il nuovo testo si è attenuto ai suggerimenti contenuti nel parere della Commissione affari costituzionali, una nuova pronuncia della quale sarebbe quindi del tutto pleonastica. Se con i decreti delegati dovesse poi essere sancita una nuova classificazione della materia, le modifiche del campo di applicazione del provvedimento in esame sarebbero, a suo avviso, automatiche.

Il Sottosegretario Brandi, rilevato che l'applicazione dei decreti delegati non intaccherebbe la sostanza del provvedimento, pone la Commissione di fronte alla grave responsabilità di un eventuale rinvio della discussione in ordine ai danni irreparabili che esso provocherebbe.

Dopo brevi interventi dei deputati Merenda, Zucchini, Helfer e del Presidente Servadei, il deputato Guerrini ribadisce la posizione del suo gruppo e dichiara che se il richiesto rinvio non fosse accolto dalla Commissione la sua parte si vedrebbe indotta a richiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

A nome del gruppo democristiano il deputato Merenda dichiara che, per evitare l'insabbiamento della proposta di legge, il suo gruppo si asterrà dalla votazione della richiesta di rinvio.

Il deputato Romualdi rileva che le condizioni per la ripresa della discussione poste dal gruppo comunista rischiano di rinviare *sine die* l'approvazione del provvedimento. Si dichiara pertanto contrario al rinvio e afferma che a suo avviso la rimessione in Aula provocata dal gruppo comunista avrebbe costituito un motivo di chiarezza politica. Da questo punto di vista critica l'atteggiamento di astensione annunciato dal gruppo democristiano.

Dopo una breve precisazione del deputato Maschiella, il Presidente Servadei pone ai voti la proposta di rinvio, che la Commissione approva.

Disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

Dopo che il relatore Baldani Guerra ha riferito sui lavori del Comitato ristretto, la Commissione riprende l'esame degli articoli. Sull'articolo 7 la Commissione approva un emendamento proposto dal rappresentante del Governo, cosicché il suo testo, poi approvato nel suo complesso, risulta così formulato:

ART. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

Sull'articolo 8 la Commissione approva un emendamento proposto dal relatore. Il testo dell'articolo risulta così formulato:

ART. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiamo la polizza di utenza.

Sull'articolo 9 la Commissione, dopo aver respinto emendamenti dei deputati D'Angelo e Alesi, approva emendamenti proposti dal relatore e dal Governo, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori

ed addetti nell'uso dei suoi recipienti e dei loro annessi e a rilasciare successivamente ad essi una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione. Tale attestazione, dalla quale deve, altresì, risultare che l'impresa distributrice ha provveduto alla assicurazione della responsabilità delle operazioni connesse alla attività di distribuzione, deve essere esposta nei locali di rivendita.

L'impresa distributrice deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio della attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso della autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole con l'indicazione della impresa distributrice che ha rilasciato l'attestazione prevista dal primo comma.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli della impresa che gli ha rilasciato l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

La Commissione approva quindi senza modifiche il seguente articolo 10:

ART. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

Sull'articolo 11 la Commissione accoglie un emendamento suggerito dal parere della Commissione giustizia ed un emendamento proposto dal Governo, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta così formulato:

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 (primo, secondo e quarto comma), 6, 7 e 9 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

La condanna importa sospensione della concessione o della autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Prefetto, il Sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del Codice penale.

Sull'articolo 12 la Commissione approva un emendamento interamente sostitutivo del deputato Calvi cosicché il nuovo testo risulta così formulato:

ART. 12.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonché la sospensione della concessione in caso di recidiva.

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere come raccomandazione un ordine del giorno presentato dall'onorevole Corti che, considerando che il disegno di legge disciplina il rapporto tra produttore-distributore e utente mediante la polizza di utenza, impegna il Governo ad adoprarsi affinché non siano adottate ulteriori forme di garanzia od altri oneri tipo deposito o cauzione a carico dell'utente.

Il rappresentante del Governo dichiara di accogliere come raccomandazione anche un ordine del giorno presentato dal deputato D'Angelo che, considerata la crescente espansione del consumo dei gas di petrolio liquefatti in bombole per uso domestico ed usi similari e rilevato che tale espansione ha reso questo prodotto un bene di primaria necessità, impegna il Governo ad emanare norme atte alla determinazione da parte del CIP del prezzo di vendita al consumo dei gas di petrolio liquefatti.

Dopo che i deputati D'Angelo e Corti hanno annunciato l'astensione dei propri gruppi e i deputati Merenda e Romualdi hanno an-

nunciato il voto favorevole della loro parte politica, il disegno viene approvato nel suo complesso dalla Commissione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Disegno e proposte di legge:

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

Caiazza ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

Dagnino e Cattanei: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

Marchetti: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

Longoni ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego di gas combustibili (3217).

Dopo che il relatore ha riferito sui lavori del Comitato ristretto, la Commissione riprende l'esame degli articoli.

L'articolo 2, integrato da una modificazione formale proposta dal relatore, viene approvato nel seguente testo:

ART. 2.

I gas combustibili ad uso domestico ed uso simile, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantità adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Sull'articolo 3 la Commissione approva, dopo aver respinto un emendamento D'Angelo, un emendamento proposto dal rappresentante del Governo; il suo testo, pertanto, risulta così formulato:

ART. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denomi-

nazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Le predette norme saranno approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sull'articolo 4 la Commissione approva un testo interamente sostitutivo proposto dal Governo, cosicché l'articolo risulta così formulato:

ART. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori soprannominati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Su proposta del rappresentante del Governo e del relatore la Commissione approva quindi i seguenti due nuovi articoli:

ART. 5.

I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con lo arresto fino a due anni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge viene quindi approvato dalla Commissione nel suo complesso a scrutinio segreto al termine della seduta. Risultano pertanto assorbite le proposte di legge abbinate nn. 1566, 2189, 2391 e 3217.

Proposta di legge:

Senatori Pella ed altri: **Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3593).**

Il relatore Calvi chiede un breve rinvio della discussione del provvedimento in esame

poiché è stato informato dal Ministro del lavoro che le confederazioni sindacali hanno chiesto un incontro sui problemi implicati dal provvedimento.

Il Sottosegretario Biagioni si associa alla richiesta anche per consentire che venga portata a compimento un'indagine ordinata dal Ministero dell'industria sugli effetti della legge n. 1233.

Dopo brevi interventi dei deputati Tempia Valenta, favorevole al rinvio e Romualdi, contrario, la Commissione delibera nel senso proposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato, Biagioni e Brandi.

Disegno di legge:

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernenti delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (Approvato dal Senato) (Parere alla VI Commissione) (3783).

Il relatore Scianatico, dopo aver illustrato le finalità del provvedimento specie in ordine ai suoi riflessi sul settore industriale, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Dopo un breve intervento del deputato Scaini, la Commissione delibera di accogliere la proposta del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

All'inizio di seduta, la Commissione delibera, all'unanimità e col consenso del Governo, di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge Fortunato Bianchi n. 953.

Disegno e proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220);

Roberti ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (1780);

De Lorenzo Ferruccio: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343).

Il deputato Nucci riferisce brevemente, richiamandosi alle considerazioni già svolte in sede referente e sollecitando l'approvazione del testo del disegno di legge, con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari dal trascorrere del tempo dalla data della sua presentazione.

Il sottosegretario Rampa consente sull'urgenza di approvare il disegno di legge, nel quadro della riforma sanitaria. Osserva, circa gli aspetti finanziari e la decorrenza, come si presenti la necessità di taluni ritocchi e coordinamenti, che potrebbero implicare la necessità di un nuovo parere della Commissione bilancio. Nella stessa giornata odierna, si terrà una riunione intergovernativa per definire tali questioni. Nel merito del provvedimento, si limita ad osservare come l'opzionalità dell'assistenza diretta sia la conseguenza dei dispareri emersi nelle consultazioni delle categorie interessate. La convenzione con l'INAM, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali da parte dell'ENPAS, è stata dettata da considerazioni realistiche; ciò non toglie, per altro, nell'intenzione del Governo, che si possano stipulare convenzioni con altri enti, ove lo consiglino determinate situazioni particolari. Quanto alle convenzioni con i medici, ricorda che quando l'ENPDEDP deliberò in via amministrativa il passaggio all'assistenza diretta, proprio in mancanza di una legge in argomento, non fu possibile disporre convenzioni con i medici pari a quelle stipulate dall'INAM: di qui la preoccupazione di prevedere esplicitamente che le convenzioni stipulate da ENPAS ed ENPDEDP con i medici siano analoghe a quelle concluse dall'INAM. Fa, inoltre, presente che gli organi dirigenti dell'ENPAS sono in via di regolarizzazione. È stato nominato, dopo la gestione commissariale, un nuovo presidente e si sta costituendo un consiglio di amministrazione; terminato

l'iter amministrativo, il Ministero del lavoro incontrerà la nuova dirigenza per affrontare i problemi strutturali e del personale dell'ente.

Il Presidente, su richiesta dei deputati Pazzaglia e Camba, fa presente che, ai sensi di quanto già richiesto dal relatore durante l'esame in sede referente e dallo stesso relatore implicitamente confermato nel suo richiamo generale alle considerazioni svolte in quella sede, la Commissione è chiamata a deliberare sullo stralcio degli articoli della proposta di legge Roberti n. 1780 concernenti la composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS che saranno abbinate alla proposta di legge De Lorenzo Ferruccio n. 2343, la cui discussione dovrà procedere in via separata.

La Commissione delibera in tal senso.

Dopo brevi interventi dei deputati Gramegna e Pazzaglia, che sollecitano l'urgente approvazione del provvedimento da lungo tempo e vivamente atteso dalle categorie interessate, e dopo che il sottosegretario Rampa ha precisato che il Governo concorda sull'urgenza e desidera chiedere solo un breve aggiornamento alla prossima settimana per consentire di definire per allora un testo perfezionato, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Proposte di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

Novella ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

Storti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

Polotti e d altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

Bonomi ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202).

Dopo brevi interventi del sottosegretario Rampa e del deputato Gramegna, il Presidente rinvia il seguito della discussione per consentire una migliore definizione degli aspetti finanziari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 11,50. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Proposta di legge:

Senatori Banfi ed altri: *Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3524).*

Su proposta del relatore Borra, la Commissione delibera, all'unanimità e con il consenso del Governo, di richiedere l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

Proposta di legge:

Spagnoli ed altri: *Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (3483).*

Il relatore Borra si dichiara d'accordo sulle motivazioni di fondo della proposta di legge, ma chiede di aggiornare la discussione per un ulteriore approfondimento, anche ai fini di una eventuale richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Alla fine della seduta, il Presidente Biaggi, su richiesta del deputato Gramegna, fa presente che ha comunicato al Presidente Pertini le sollecitazioni della Commissione in ordine alla proposta di legge Tognoni-Zanibelli, sulla concessione dell'indennità *una tantum* ai pensionati.

Il deputato Gramegna ne prende atto e invita il sottosegretario Rampa a sollevare la questione nell'incontro odierno con i rappresentanti del Tesoro.

Il sottosegretario Rampa fornisce assicurazioni in proposito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente DOSI, indi del Vicepresidente ABBIATI.* — Intervengono il presidente della Radiotelevisione italiana dottor

Delle Fave, l'amministratore delegato dottor Paolicchi ed il direttore generale dottor Bernabei.

ESAME DEI CRITERI DI IMPOSTAZIONE DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI A CONTENUTO O CON RIFLESSI POLITICI.

Il presidente Dosi, dopo aver ricordato che la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni ha riaffermato sempre la propria competenza su tutte le trasmissioni radiotelevisive a contenuto o con riflessi politici, rivolge parole di saluto e di ringraziamento ai dirigenti della Radiotelevisione italiana per il loro intervento alla seduta odierna ed apre la discussione sull'argomento in titolo.

Il dottor Delle Fave, presidente della RAI, esordisce accennando ai rapporti in atto tra la Commissione di vigilanza e l'ente radiotelevisivo; il problema della più precisa definizione e dell'ampliamento dei poteri della Commissione, come anche quello della riforma dei servizi radiotelevisivi, trova la RAI, egli afferma, su di un piano di rispettosa attesa, ma al tempo stesso di fattiva collaborazione. Quale presidente dell'ente, egli tiene poi a ribadire l'impegno fondamentale della RAI di avere, a riferimento della propria attività, il rispetto dello spirito della democrazia e del dettato costituzionale: in tal senso, a suo avviso, più che una precettiva minuta, soccorre la costante osservanza della Costituzione repubblicana, essendo il resto un problema di norme di procedura e di individuazione di organi atti a salvaguardare i criteri sopra enunciati e, infine, di funzioni.

Dopo aver osservato di non ignorare la realtà esterna e quella interna della RAI e le polemiche che hanno investito l'azienda, l'oratore dichiara che ai convincimenti sopra indicati la dirigenza dell'ente è pervenuta proprio per l'esperienza sofferta e superata, ed afferma di ritenersi, più che garante, responsabile dell'adempimento dei compiti dell'ente. Il dottor Delle Fave conclude esprimendo il ringraziamento per l'invito rivoltogli dalla Commissione e ribadendo la piena disponibilità della RAI sulla base dei criteri indicati.

Prende, quindi, la parola il dottor Paolicchi, amministratore delegato. Confermato anzitutto l'interesse della RAI per gli incontri con la Commissione di vigilanza (che avrà in tal modo maggiore possibilità di esprimere suggerimenti ed impartire direttive) e riaffermata anch'egli la disponibilità dei dirigenti

responsabili della RAI a prestare la propria collaborazione per quel che attiene la problematica della futura riforma, al fine di garantire anche condizioni di certezza alle funzioni direttive e di lavoro svolte nell'ambito della azienda, l'oratore si sofferma nella esposizione di talune questioni particolari.

Ricordato che il problema principale (assieme a quello dei rapporti con il Parlamento) è indubbiamente quello con il pubblico degli utenti, il dottor Paolicchi afferma che non si segue rigidamente in proposito, per le trasmissioni, il criterio del massimo ascolto e del massimo gradimento ed aggiunge che con la crescita di tale pubblico è andata affermandosi sempre più nell'azienda la consapevolezza della sua funzione di promozione civile e culturale. Dopo aver accennato a una prossima estensione dei programmi informativi giornalistici e culturali e ad una evoluzione dei programmi culturali stessi, lo oratore si sofferma sul cosiddetto « palinsesto » dei programmi, il quale richiede una costante opera di aggiustamento sulla base delle indicazioni degli utenti.

In riferimento a tale questione, il dottor Paolicchi enuncia (compiendo al tempo stesso una approfondita disamina dei punti trattati) una serie di problemi che si sono presentati: la disponibilità del pubblico, in riferimento agli orari, a seguire le trasmissioni dei due canali; il problema della diversa diffusione del primo e del secondo canale tra la popolazione del Paese; il problema delle trasmissioni regionali; quello dell'ulteriore arricchimento delle trasmissioni informative; quello, ancora, di evitare la concorrenza tra programmi cosiddetti di evasione e quelli cosiddetti di impegno.

Si tratta, in sostanza, prosegue l'amministratore delegato, di una serie di problemi aperti (per i quali sono state esaminate possibili soluzioni, ma su cui non è stata assunta alcuna decisione), che vengono offerti alla valutazione della Commissione per riceverne le eventuali indicazioni. Tale accennata revisione del piano dei programmi — afferma l'oratore — si colloca su un piano di coerenza sia in riferimento alla riforma dei servizi radiotelevisivi che rispetto al problema del decentramento regionale: essa va anche intesa come una sperimentazione di rapporti con il pubblico, che si offre per il periodo successivo alla scadenza della convenzione, e che viene imposta nei limiti delle possibilità finanziarie dell'azienda.

Il dottor Paolicchi termina smentendo le voci corse circa assunzioni straordinarie di

giornalisti e circa nuovi ordini di servizio all'interno dell'azienda.

Interviene, successivamente, il direttore generale della RAI, dottor Bernabei, il quale si sofferma in un esame particolareggiato delle trasmissioni progettate per il 1972, cui ha fatto riferimento il precedente oratore. Dopo aver accennato alle trasmissioni previste per il telegiornale ed ai mutamenti di orario proposti, alle trasmissioni informative giornalistiche (quali « Oggi al Parlamento », « Sette giorni al Parlamento », « Cronache dei partiti », « Cronache dell'economia e del lavoro ») e ad un primo tentativo di trasmissioni regionali, l'oratore dà notizia di un progetto di trasmissione che andrebbe sotto il nome di « 24 Ore », di contenuto più critico ed approfondito, con confronto di idee ed arricchimento di immagini. Il sistema informativo delle opinioni a confronto — sottolinea il dottor Bernabei — sembra dei più graditi e verrà seguito da apposite trasmissioni (quali « Boomerang », « Quel giorno », « Sotto processo »).

Quanto al settore radiofonico, verrebbero mantenute — prosegue il direttore generale — le normali edizioni del giornale radio, mentre vi sarebbe l'intendimento di dar vita ad una trasmissione, alle ore 21, che dovrebbe costituire un riassunto delle notizie di maggior interesse della giornata. L'oratore conclude soffermandosi in una dettagliata esposizione delle trasmissioni televisive previste per il settore culturale, di quelle per il pubblico dei ragazzi, di quelle di natura scolastica e delle trasmissioni-spettacolo.

Sulle dichiarazioni dei dirigenti della RAI si apre, quindi, un dibattito.

Il deputato Lajolo sottolinea l'aspetto più rilevante del momento, quello cioè di inquadrare l'anno che precede la scadenza della convenzione con la RAI con un dialogo più serrato tra la Commissione di vigilanza ed i dirigenti dell'ente. Affermato che in tale periodo occorrono atti di gestione tali da aiutare la futura riforma dei servizi radiotelevisivi, l'oratore prende atto delle assicurazioni date in merito al « palinsesto » dei programmi, rilevando che, trattandosi ancora di un progetto, sarà possibile per la Commissione esprimere suggerimenti e direttive, nel rispetto delle proprie competenze. Il suddetto schema — aggiunge l'oratore — ha suscitato comunque dubbi e perplessità, che non ritiene fugati dalle dichiarazioni rese. Si sofferma, al riguardo, su taluni punti enunciali, in particolare per quel che concerne gli orari di trasmissione dei notiziari giornalistici e l'organizzazione delle trasmissioni

dei due canali televisivi, e conclude svolgendo talune considerazioni critiche sulle trasmissioni politiche, su quelle politico-culturali (occorre fare attenzione — egli sostiene — alla coincidenza di programmi che si facciano concorrenza), sul cosiddetto spettacolo leggero, sull'incremento, infine, dei programmi e sulle previste trasmissioni regionali.

Riservandosi di intervenire nella seduta successiva, il senatore Cipellini chiede taluni dati relativi all'area di diffusione delle trasmissioni dei due canali televisivi; il senatore Antonicelli rivolge invito ai dirigenti dell'azienda di voler far pervenire tempestivamente ai membri della Commissione i documenti relativi al « palinsesto ».

Il deputato Reggiani lamenta che non si sia ritenuto di invitare anche il vice presidente della RAI De Feo, atteso che l'incontro della Commissione con i rappresentanti dell'ente postula l'esigenza di un preciso approfondimento anche sul piano politico.

Il deputato Damico (al quale dà prontamente assicurazioni il direttore generale Bernabei) esprime preoccupazioni per la situazione sindacale in atto presso la RAI.

Il seguito dell'esame dell'argomento in titolo è rinviato quindi alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971, ORE 10,10. —
Presidenza del Presidente OLIVA. — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Natali ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Fossa.

SEGUITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE ».

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo.

In un ampio intervento, il deputato Cardia si sofferma soprattutto sulle riserve di competenza dello Stato (previste nell'articolo 4), rilevando come le previsioni relative ai rapporti internazionali si prestino agli attentati più rilevanti alle competenze delle Regioni; dichiara pertanto di non poter aderire alle conclusioni prospettate dal senatore Orlando, che sostanzialmente appare favorevole ad

accogliere il testo del Governo, tutt'altro che aderente alla Costituzione. L'oratore osserva infatti che se lo Stato è incontestabilmente il soggetto dei rapporti internazionali, occorre però determinare diversamente il processo di formazione della sua volontà in modo da tener conto delle Regioni, che gli organi comunitari, del resto, già prendono in considerazione nel caso di provvedimenti delle Regioni già esistenti (ad esempio in materia di aiuti). In caso contrario — egli prosegue — attraverso la motivazione dei rapporti internazionali, lo Stato riassumerebbe integralmente i poteri in materia, privando le Regioni di qualunque spazio operativo. Se quindi va riconosciuta la complessità di questi problemi, specie con riguardo alla politica di mercato (prezzi, prelievi, materia sulla quale le stesse Regioni hanno espresso posizioni differenti), occorre tuttavia riconoscere alle Regioni stesse, almeno in sede di delega, una competenza per l'attuazione della politica comunitaria. Diversamente deve ritenersi per gli interventi sulle strutture, campo questo nel quale nessuno sforzo interpretativo può sottrarre alle Regioni la piena povertà di azione. L'oratore conclude invitando la Commissione ad approfondire il proprio orientamento sui temi da lui sollevati.

Il deputato Caruso dichiara che il problema della riserva di competenze statali appare già risolto dalle previsioni della legge finanziaria, e dai principi generali, in base ai quali è possibile assicurare l'osservanza della disciplina comunitaria anche da parte delle Regioni.

Il presidente Oliva si chiede se i regolamenti comunitari possano in qualche modo assimilarsi a forme di normativa quadro, nel cui ambito le regioni possano provvedere in sede esecutiva, così come per la attività legislativa statale di attuazione delle direttive comunitarie. Il deputato Ballardini rileva il carattere differenziato che può avere l'attuazione della direttiva.

Il relatore Orlando, dopo aver premesso di non ispirarsi in alcun modo ad uno spirito di statalismo oltranzista, ma solo di cercare di individuare, a livello problematico, delle linee per un inquadramento della complessa materia, si sofferma sul ruolo che lo Stato deve avere — come soggetto internazionalmente responsabile — con riguardo ai provvedimenti comunitari, sulla cui tipologia ed efficacia si diffonde analiticamente. Egli sottolinea, in particolare, come il problema della responsabilità dello Stato per l'attuazione della politica comunitaria si pone sia a causa della man-

canza di un'efficacia direttamente coercitiva degli atti di indirizzo e coordinamento, come dell'evidente sproporzione del rimedio estremo dello scioglimento rispetto agli inadempimenti a prescrizioni comunitarie.

Il deputato Busetto sottolinea l'esigenza del concorso delle Regioni alla formazione della politica comunitaria dello Stato, suggerendo di recepire nel parere le proposte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, volte a stabilire il principio della preventiva consultazione obbligatoria delle regioni.

Su quest'ultimo argomento il sottosegretario Fossa invita la Commissione ad esprimere il proprio orientamento.

Dopo interventi dei deputati Cardia e Galloni e del presidente Oliva, il relatore Orlando dichiara che nello schema di parere — che sta predisponendo unitamente al deputato Galloni — rappresenterà l'esigenza di istituire, con apposito provvedimento, un organo politico di consultazione delle regioni, non solo ai fini della formulazione ma dell'attuazione della politica comunitaria del nostro Paese, mentre si riserva una breve riflessione in materia di regolamenti comunitari e di mercato agricolo, anche al fine di discernere gli aspetti afferenti a materia non agricola.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il presidente Oliva invita il ministro Natali a far conoscere alla Commissione quando può partecipare alla conclusione dell'esame relativo allo schema sull'agricoltura.

Il ministro Natali, premesso di non aver potuto ottenere lo spostamento della discussione in Senato delle mozioni sulle quali era stato chiamato ad intervenire, ed aggiunto di essere impegnato nella mattinata di domani presso la Commissione interregionale al Ministero del bilancio, comunica di essere disponibile per la seduta pomeridiana di domani stesso.

La Commissione accoglie la proposta del ministro, decidendo inoltre di anticipare alla seduta antimeridiana il seguito dell'esame dello schema relativo all'urbanistica.

Infine il presidente Oliva dà notizia di una richiesta — pervenuta da parte delle Regioni a Statuto speciale — per un incontro con l'Ufficio di presidenza della Commissione al fine di rappresentare i problemi e le conseguenze derivanti dall'eventuale mancata attribuzione delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione alle Regioni suddette. Tale incontro avrà luogo nella mattina di mercoledì 24.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Venerdì 19 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040) — (Parere della V Commissione);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra. (Urgenza) (3110) — (Parere della I e della V Commissione);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225) — (Parere della I e della V Commissione);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (Parere della I Commissione);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

— Relatori: Speranza per la XI Commissione, Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273) — Relatori: Speranza per

la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (Parere della I Commissione);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (Parere della I Commissione);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (Parere della I Commissione);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione (1699) — (Parere della I Commissione);

GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (Parere della V Commissione);

SCARDAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni di affitto dei fondi rustici (3417) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sull'affitto dei fondi rustici (3421) — Relatori: Speranza

per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della V Commissione*);

SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 19 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori CASTELLACCIO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 (*Approvata dalla I Commissione del Senato*) (3782);

ZAPPA ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951 (3719);

— Relatore: Mattarelli.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (3681) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VI Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Venerdì 19 novembre, ore 9,30.

I. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale » — *Estensori del parere*: senatori FERRI e LOMBARDI.

II. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dei lavori pubblici e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario » — *Estensori del parere*: senatori FERRI e LOMBARDI.

Venerdì 19 novembre, ore 16.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne » — *Estensori del parere*: senatore ORLANDO e deputato GALLONI.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

VALESCCHI ed altri: Autorizzazione all'esame di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3760) — Relatore: Patrini — (*Parere della IX Commissione*);

POCHETTI ed altri: Modificazione della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3481);

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla lettera b) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (3490);

— Relatore: Beccaria.

— (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative

dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3762) — Relatore: Azzaro — (*Parere della II, della III e della V Commissione*);

DE MARZIO ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2682) — Relatore: Azzaro — (*Parere della II e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2642) — Relatore: Zamberletti — (*Parere della II, della V e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (3604) — Relatore: Pavone — (*Parere della V e della VII Commissione*);

Modifiche all'ordinamento della Guardia di finanza (3606) — Relatore: Pavone.

Esame del disegno di legge:

Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta (*Approvato dal Senato*) (3755) — Relatore: Botta — (*Parere della I, della V e della XII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori DINDO e TANSINI: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3399);

REGGIANI e SILVESTRI: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (2162);

— Relatore: Lepre — (*Parere della IV Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Permanenza in servizio fino al conseguimento del diritto a pensione (3534) — Relatore: Patrini — (*Parere della I e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 24 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (3053) — Relatore: Fioret — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il continente (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3737) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV, della V e della X Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DI LISA ed altri: Norme per la definizione degli *standards* edilizi (1613) — Relatore: Achilli — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

DEGAN e DE' COCCI: Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 (3612) — Relatore: Di Lisa — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

FIOR ET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970 n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (3748) — Relatore: Pisoni — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (3664) — Relatore: Botta — (*Parere della I, della V e della X Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

CRISTOFORI ed altri: Trasferimento di terreni dagli Enti di riforma - Enti di sviluppo

— ai comuni ed a pubbliche amministrazioni.
Vendita ai superficiali di aree di proprietà
degli Enti di sviluppo (644) — (*Parere alla
XI Commissione*) — Relatore: Degan.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici)

Giovedì 25 novembre, ore 10.

COMUNICAZIONI DEI MINISTRI DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE E DEI LAVORI PUBBLICI SULL'EDILI-
ZIA SCOLASTICA.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavori pubblici)

Giovedì 25 novembre, ore 9.

Interrogazioni.

Achilli ed altri: 5-00079.

Tarabini ed altri: 5-00061.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.